



PROVINCIA DI ROMA

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE
SOCIALI E PER LA FAMIGLIA E
AI RAPPORTI ISTITUZIONALI**

OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE 226
“SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI, DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI
SOCIALI PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA NELLA REGIONE LAZIO”

Norme di attuazione

Diversi articoli prevedono, successivamente all'approvazione della legge, l'emanazione di norme varie di attuazione di singoli aspetti, con Deliberazioni di Giunta Regionale. Sono previsti 18 atti della Giunta Regionale.

Questo significa che solo dopo l'adozione di tali 18 atti, con le relative diverse tempistiche, si avrà completezza normativa.

Proposta: unificare i deliberati previsti in un unico Regolamento di attuazione

Ambito territoriale ottimale, art. 15

La legge prevede quale ambito ottimale il territorio delle ASL, Aziende Sanitarie Locali. Sono ambiti troppo ampi sul piano territoriale e del numero di abitanti e comprensivi di un notevole numero di Comuni, al fine di una adeguata programmazione locale. Ad esempio, per la Provincia di Roma, la ASL RMG contiene 70 Comuni.

Inoltre con il superamento dell'attuale centralità dei Distretti Socio-sanitari, previsti nel comma 3 dell'art. 15 per la sola pianificazione ed erogazione delle prestazioni, si perderebbero tutta una serie di esperienze, di progettualità, di reti interistituzionali finora realizzate e consolidate.

Proposta: definire i distretti socio-sanitari, e per il Comune di Roma i Municipi, quali ambiti ottimali

Disciplina per Roma Capitale, art.27

La proposta di legge determina una incongruenza non definendo l'assetto di funzioni e compiti di Roma Capitale, limitandosi ad un generico rinvio ad atti successivi adottati dal Comune di Roma con riferimento all'attuazione delle Legge delega 42.

Apparirebbe allora più coerente prevedere anche per il Comune di Roma, come la proposta di legge prevede per il resto del territorio regionale, di adottare le ASL quale ambito territoriale ottimale.

Proposta: prevedere i Municipi quale ambito territoriale ottimale, assimilandoli ai distretti socio-sanitari del resto del territorio, con una funzione generale di pianificazione, coordinamento e implementazione del sistema locale socio-sanitario da parte di Roma Capitale

Il Consorzio OASI per la gestione delle azioni sociali integrate, artt. 15 e 48

La legge prevede un'unica formula gestionale, individuata nel Consorzio, istituito ai sensi degli art. 31, 113bis e 114 del Testo Unico sugli enti locali.

La relazione illustrativa della legge evidenzia che in questi anni, tra i 55 distretti socio-sanitari della Regione Lazio, 53 hanno adottato la formula dell'accordo di programma e solo 2 hanno scelto il Consorzio. Pur essendo stata una scelta di evidente minoranza la relazione esplicita che le strutture dell'Assessorato ritengono, dalla valutazione dell'esperienza dei due distretti, peraltro non esplicitati, la formula di gestione del consorzio come la più efficiente.

La normativa vigente prevede invece una pluralità di formule per la gestione dei servizi pubblici locali: istituzioni, aziende speciali, consorzi, società a intero capitale pubblico, accordi di programma, società miste.

Non appare logico imporre per legge regionale un'unica formula obbligatoria uguale per tutti.

Proposta: prevedere che ogni distretto, sulla base delle situazioni e condizioni locali, scelga in autonomia la formula gestionale, nell'ambito di quelle previste dalla normativa vigente

Funzioni delle Province, art. 25

Le funzioni assegnate alle Province appaiono riduttive, pur nella consapevolezza della precarietà istituzionale assegnata a tali enti dal disegno costituzionale di abolizione. Finchè esistono e operano è bene però chiedere loro il massimo di funzioni e compiti.

Proposta: sostituire il testo previsto nell'art. 25, con la descrizioni delle funzioni assegnate alle Province dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 6 maggio 2011 contenente le Linee Guida Regionali per il sistema integrato (pag. 130)

Istituzione del centro Regionale per i servizi per la vacanza, art. 42

Essendo una legge quadro sui servizi e le prestazioni sociali, contenente indicazioni di sistema e programmazione, non si comprende la ragione per la quale, con tale articolo di legge, si istituisce un non ben definito “centro regionale per i servizi per la vacanza”

Proposta: abolire l’articolo 42

Integrazione socio-sanitaria, art. 17

L’articolo menziona le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, assicurate dal servizio sanitario e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni, prevedendo la stipula di accordi o convenzioni tra Comuni e ASL per individuare modalità organizzative di raccordo per la gestione delle prestazioni sociosanitarie.

Tale formula è stata finora già sperimentata, non raggiungendo sempre adeguati livelli di effettiva integrazione tra i due sistemi. Occorre allora, forse, sperimentare formule innovative.

Proposta: prevedere, nella legge regionale, la sperimentazione, nei distretti socio-sanitari, del trasferimento di titolarità, in termini di funzioni, risorse economiche e risorse professionali, di alcuni servizi sanitari territoriali ad alta valenza sociale, attualmente gestiti dalle ASL, ai distretti socio-sanitari: consultori, servizi per le dipendenze, servizi per le disabilità

Terzo Settore, art. 30

Al fine di una maggiore e più adeguata valorizzazione del ruolo e dell’apporto degli organismi del Terzo Settore, si condividono le proposte e le richieste formulate nel **Documento della Conferenza Regionale del Volontariato del Lazio**, del 20.09.2011, allegato in copia alla presente.

Roma 11.10.2011

L’Assessore
Claudio CECCHINI

"CONFERENZA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DEL LAZIO"

Richieste di modifiche ed integrazione alla " *Proposta di legge regionale concernente "Sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali per la persona e la famiglia nella Regione Lazio "*.

Le Associazioni di Volontariato hanno più volte manifestato interesse per il proposito del Consiglio Regionale di licenziare una nuova legge sul sistema dei Servizi Sociali che aggiorni la Legge Regionale in vigore, adegui la legislazione alla Legge Nazionale 328/2000 e renda sistematiche tutte le buone pratiche di costruzione territoriale che si sono realizzate in questi anni in molti distretti della Regione.

Le associazioni di volontariato richiedono che, nel pieno spirito della Legge 328/00, la futura Legge attribuisca alle Amministrazioni "l'obbligo" di coinvolgere il Terzo Settore nell'adozione dei Piani locali e regionali.

Le Associazioni di Volontariato ritengono, in primo luogo, fondamentale che la **Legge Regionale faccia propri gli intenti dei legislatori, contenuti nelle norme della Legge Nazionale**, in modo che essa possa rappresentare:

- uno strumento per realizzare quanto previsto dalla legge 328/2000;
- uno sviluppo del Sistema Integrato dei Servizi, per una effettiva e più puntuale esigibilità dei Diritti alle prestazioni ed agli interventi, che non sempre hanno trovato risposta nella realizzazione del *Piano della rete sociale regionale e dei Piani della rete sociale locale*;
- la realizzazione dell'effettiva partecipazione delle organizzazioni di volontariato e di tutto il terzo settore alla rilevazione dei bisogni locali e regionali alla programmazione, alla condivisione degli obiettivi, alla realizzazione delle azioni del sistema nel rispetto dell'autonomia delle organizzazioni della società civile e della responsabilità e autorevolezza delle istituzioni preposte alla salvaguardia dell'interesse generale;
- l'auspicio per un'ulteriore valorizzazione dell'integrazione Socio -Sanitaria.

In sintesi, le premesse fondamentali che hanno orientato le proposte di modifiche riguardano:

1. le modalità di partecipazione dell'associazionismo all'intero processo previsto dalla Legge Regionale. Le organizzazioni di volontariato intendono, infatti, essere parte attiva in tutta la filiera del sistema dei servizi sociali integrati, ovvero chiedono che l'azione di

concertazione non sia limitata, ma che interessi le fasi di programmazione, realizzazione, attuazione, controllo e verifica della qualità del sistema integrato sociale.

La concertazione deve essere il metodo di lavoro attraverso il quale le Istituzioni, il Terzo Settore e tutte le parti sociali giungono a decisioni e scelte condivise e vincolanti per la Regione, al fine della presentazione e della valutazione del Sistema dei servizi e delle prestazioni sociali;

2. la necessità di differenziare le modalità di partecipazione in ambito regionale, ed in ambito locale;

3. l'individuazione, nel ***Piano della rete sociale regionale***, di percorsi di rappresentanza per contribuire alla realizzazione dello stesso. A tal proposito, il mondo del volontariato ha già un organismo idoneo all'individuazione di questa rappresentanza che consiste nella Conferenza Regionale del Volontariato;

4. l'individuazione, in modo condiviso, almeno con gli enti locali, di un Ambito territoriale ottimale che abbia la finalità sia dell'efficienza organizzativa che della facilitazione alla partecipazione degli organismi sociali, degli utenti, delle famiglie e dei cittadini. A questo proposito si esprime dissenso per l'ipotesi di allargare l'ambito territoriale ottimale fino a farlo coincidere con i territori della ASL ed all'istituzione di consorzi obbligatori tra gli enti locali con l'aggiunta di una anomalia legislativa per Roma Capitale. L'orientamento generale della Conferenza Regionale del Volontariato è stato quello di rifiutare ogni forma di delega, esternalizzazione e, per quanto riguarda il ruolo delle associazioni di volontariato, di rappresentanza basata su caratteristiche di una indefinita e poco chiara "rappresentatività": la partecipazione diretta ed efficace è la richiesta principale delle organizzazioni di volontariato;

5. la necessità di prevedere espressamente lo strumento della "convenzione" da affiancare e, non da confondere con gli strumenti di "autorizzazione ed accreditamento". Il sistema delle convenzioni, strumento previsto dalla legislazione nazionale e regionale che regola i rapporti tra gli Enti Locali e le Organizzazioni di Volontariato, deve consentire ad entrambi i soggetti l'attivazione e l'erogazione di servizi ed interventi sociali commisurati alle caratteristiche strutturali delle Organizzazioni di Volontariato;

6. la possibilità effettiva di vedere garantiti e riconosciuti, nella futura Legge Regionale, i **Diritti alle prestazioni in tutti i distretti della Regione Lazio**. In merito, la Conferenza del Volontariato chiede una più puntuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei modi in cui questi saranno finanziati e riconosciuti e chiede l'abolizione del vincolo di

spesa anche per i servizi compresi nei livelli essenziali delle prestazioni, nel rispetto del comma 3 dell'art. 22 della legge 328/2000;

7. il riconoscimento della *capacità di sperimentare e innovare, nonché del ruolo di advocacy* esercitato dalle Associazioni di Volontariato, prevedendo formalmente la loro presenza nelle fasi di monitoraggio e valutazione previste dai soggetti istituzionali e sociali.

In conclusione, si chiede, che nel testo della Legge in corso di licenziamento, all'art. 1, venga inserito un chiaro riferimento ed una piena adesione alla risoluzione del Parlamento Europeo 2007/2149 (INI), del 22 aprile 2008, riguardante la capacità del Volontariato di svolgere un ruolo importante e decisivo nel contribuire alla coesione sociale ed economica.

Roma, 20 settembre 2011